

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO  
E LA SOCIETA' "INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY"**

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (ASL), d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Via Carducci, 35, C.F./P.IVA 01258180957, rappresentata dal Direttore Generale Dr Angelo Maria Serusi, ivi domiciliato per la sua carica.

e

La società "Institute of Constructivist Psychology", con sede in Padova alla Via Martiri della Libertà n. 13, tributaria di Partita Iva n. 03832810281 rappresentata dal Dott. Massimo Giliberto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Taranto il 16/08/1961 e residente in via Damiano Chiesa, 21/a Caselle di Selvazzano Dentro (Pd)

Premesso che:

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
- L'istituto 'Institute of Constructivist Psychology' (Scuola di Psicoterapia Costruttivista) ha ottenuto con D.D. del 21-10-2004 (G.U. 9 novembre 2004, n. 263) l'abilitazione ad istituire e ad attivare nella sede di Padova in Via Martiri della Libertà, 13, il corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 Dicembre 1998, n° 509.
- L'istituto 'Institute of Constructivist Psychology' in accordo con il regolamento sulle scuole di formazione in psicoterapia prevede che i propri allievi svolgano presso strutture pubbliche o private accreditate un tirocinio pratico-clinico della durata minima di 140 ore per ciascun anno di corso.

**Per lo svolgimento del tirocinio pratico  
finalizzato alla formazione in psicoterapia  
(art. 8 decreto 509/98)**

si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1**

### **Oggetto**

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 della provincia di Oristano, di seguito nominata Ente Ospitante, assicura, nell'ambito dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee all'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa nell'ambito dell'attività psicoterapeutica, ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98. Nell'Ente Ospitante si erogano servizi di psicologia clinica e/o di diagnostica clinica e/o di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola di Psicoterapia Costruttivista dell'Institute of Constructivist Psychology di Padova.

## **ART. 2**

### **Partecipanti e Privacy**

Il numero massimo di tirocinanti che l'Ente Ospitante potrà accogliere ogni anno è 3. I periodi di tirocinio saranno concordati di volta in volta tra l'Ente Ospitante e l'Institute of Constructivist Psychology.

Le attività saranno concordate con il referente psicoterapeuta dell'Ente Ospitante e verranno svolte nel rispetto delle norme di sicurezza, di salute e di igiene sui luoghi di lavoro previste dalle vigenti disposizioni in materia. Il tirocinante è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio e a rispettare il segreto professionale. Il tirocinante deve altresì mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e l'Ente Ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

## **ART. 3**

### **Personale ed Oneri**

L'Ente Ospitante garantisce la collaborazione di un referente psicoterapeuta scelto tra il personale medico/psicologico a titolo gratuito; il referente è responsabile delle attività di tirocinio ed ha il compito di accertarne i risultati.

## **ART. 4**

### **Copertura Assicurativa**

L'Institute of Constructivist Psychology di Padova garantisce che i tirocinanti siano coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

## **ART. 5**

### **Controversie**

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia, che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna delle stesse parti. I due arbitri nomineranno, di comune accordo, il terzo componente del Collegio che, in caso di disaccordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Padova, Foro in cui il collegio arbitrale ha sede.

## **ART. 6**

### **Spese**

Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione e quelle consequenziali non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro. La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

## **ART. 7**

### **Durata**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e avrà validità di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante posta elettronica certificata

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

## **ART. 8**

### **Efficacia**

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento.

## **ART. 9**

### **Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

li

### **Ente Ospitante**

ASL n. 5 di Oristano  
Il Direttore Generale  
Dott. Angelo Maria Serusi

### **Ente Proponente**

Institute of Constructivist Psychology  
Legale Rappresentante  
Dott. Massimo Giliberto

